







I. C. "ANDREA CAMILLERI"

VIA F. COMPAGNA, 18- 92026 FAVARA (AG) TEL. 0922-415965/070123 C.F. 93062340844

Cod. Univoco UFF1HE

Email: agic85800g@istruzione.it PEC: agic85800g@pec.istruzione.it https://www.icbersagliereurso.edu.it

Circolare n. 9

I.C. "Andrea CAMILLERI" - FAVARA (AG) **Prot. 0007164 del 05/09/2024**VII (Uscita)

Favara, 05/09/2024

Ai Docenti Alla D.S.G.A. Al Personale A.T.A. All'albo Al sito web SEDE

OGGETTO: RICHIESTA E FRUIZIONE PERMESSI LEGGE 104/92. D.lgs. 105 2022.

Si informa il personale scolastico, che ai fini dell'attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vitalavoro, il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto importanti novità nell'ambito dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario, che riguardano i soggetti che potranno fare domanda e fruire delle tutele per l'assistenza a disabili gravi. Il D.lgs. n. 105 del 30 giugno 2022 ha modificato quanto previsto dall'articolo 33 della legge 104, **cancellando il principio del referente unico dell'assistenza**.

Come evidenziato dall'INPS con il <u>messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022</u>, se nel sistema previgente il diritto ai permessi 104 era riconosciuto ad un solo lavoratore dipendente, dal 13 agosto le regole sono state modificate in ottica estensiva. Nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi L. 104/92 per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiarne alternativamente.

Si ricorda che secondo quanto previsto dalla legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- alle persone disabili in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Sono questi i soggetti che potranno usufruire alternativamente dei permessi.

Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite dall'INPS nell'ambito del **congedo straordinario**, anch'esso modificato dal decreto legislativo n. 105/2022. Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022, allegato alla presente circolare, le novità sono le seguenti:

- il "convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36", della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile;
- il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Anche in questo caso, dal 13 agosto 2022 si è estesa la platea dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:

- il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di uno dei soggetti di cui sopra:
 - il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche i genitori sono deceduti, mancanti o invalidi;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche genitori e figli conviventi sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parenti o affini entro il terzo grado conviventi con il disabile se anche i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per poter fruire del congedo straordinario non sarà quindi necessario che la convivenza sussista all'atto di presentazione della domanda, ma sarà possibile instaurarla anche successivamente purché garantita per tutto il periodo di fruizione.

In tal caso gli interessati dovranno rilasciare **un'autocertificazione** dalla quale risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

Poiché la fruizione dei giorni di permesso di cui all'oggetto è soggetta a particolari condizioni dell'intero nucleo familiare, condizioni che possono variare nel tempo, è necessario che chi intende fruire di tali giorni di permesso rinnovi almeno annualmente la documentazione richiesta. Per l'anno scolastico 2024/2025 tale documentazione deve essere rinnovata **entro il 16 settembre 2024**. In sede di richiesta dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n.104/92, deve essere prodotta annualmente, la seguente documentazione:

Dichiarazione autocertificata del lavoratore, sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui si attesti:

- I'esistenza in vita del disabile per l'assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;
- il legame di parentela;
- > che il disabile non è ricoverato a tempo pieno;
- > che la certificazione sanitaria non è scaduta e non ha subito modifiche.

Coloro che hanno già fruito dei benefici in argomento nel decorso anno scolastico e che si trovano in una situazione invariata, possono autocertificare il diritto al beneficio, sempreché il giudizio di gravità della situazione di handicap rilasciato al soggetto dalla Commissione ASL, sia irreversibile. Il personale che ha prodotto la documentazione di cui sopra all'avvio del corrente anno scolastico, è esentato dal ripresentarla.

In relazione ai permessi in oggetto, al fine di favorire una efficiente programmazione delle sostituzioni del personale assente, si ritiene opportuno richiamare, ulteriormente, alcuni riferimenti che ne disciplinano la fruizione.

Come da Circolare INPS n. 45 dell'01/03/2011, Circolare n. 13 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, **all'inizio di ciascun mese**, la modalità di fruizione dei permessi e la relativa programmazione".

In considerazione dell'inizio del nuovo anno scolastico si invita il personale Docente e ATA a fornire le pianificazioni mensili di fruizione dei permessi. In corso d'anno, la comunicazione dovrà essere inoltrata entro il 25 del mese antecedente a quello in cui si intende usufruire dei permessi stessi al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione". Resta inteso che, in situazioni di urgenza sarà possibile modificare il piano mensile. Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non dovrà presentare nessuna richiesta. Si ricorda infine che: - La richiesta va inoltrata all'indirizzo di posta agic85800g@istruzione.it utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito della scuola.

I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei 3 giorni di permesso anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. - I docenti sono tenuti da CCNL a fruire dei permessi per quanto possibile, in giornate non ricorrenti per evitare di coinvolgere sempre le stesse classi.

Il Dirigente Scolastico

Dott. ssa Rosetta Morreale

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma e del Decreto legislativo nº 39/1993